

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOLOMELLI, BACICCHI, BENEDETTI, BERTONE, BOLDRINI, BONAZZI, FLAMIGNI, GATTI, MARGOTTO, OTTAVIANI, PECCHIOLI e CANETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1979

Trasferimento d'uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme in materia di costruzioni militari

ONOREVOLI SENATORI. — Non è la prima volta che il Parlamento è chiamato ad occuparsi dei beni e delle aree del demanio militare non più utili all'Amministrazione della difesa e quindi da dismettere.

Sono stati presentati al riguardo alcuni disegni di legge che, modificando il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, rivelatosi inapplicabile, tendevano a stabilire le norme in base alle quali avviare le necessarie operazioni di dismissione. Nessuna di queste proposte di legge però ha potuto avere corso, per cui il problema oggi si ripropone in termini nuovi ed anche con maggiore urgenza.

Al già consistente patrimonio costituitosi nel tempo attraverso acquisti, requisizioni, espropri e servitù militari, dovuti ad esigenze belliche e di difesa non più sussistenti, si aggiunge un'altra parte ancora più cospicua che è opportuno dismettere in seguito

allo sviluppo dei centri urbani che non consentono più la presenza di impianti, installazioni e accasermamenti in zone ormai insediate negli ampliati centri delle città. Il fenomeno va assumendo inoltre nuove proporzioni via via che si concretizza il piano di ristrutturazione delle Forze armate, per cui esse sono indotte a lasciare i vecchi insediamenti e ad individuare nuove sedi dove realizzare nuove costruzioni.

Mantenendo il possesso di vecchi e cadenti fabbricati inutilizzati e avviati alla rovina, di immobili di valore storico-monumentale bisognosi di restauro, di terreni abbandonati o utilizzati solo in parte, l'Amministrazione della difesa si troverebbe di fronte al dilemma di dover utilizzare strutture inadeguate alle nuove esigenze, oppure di accumulare nuovi beni inutilizzabili, aumentando lo spreco e recando grave pregiudizio alle città par-

ticolarmente interessate ad un uso civile dei terreni e degli immobili che possono essere dismessi, e a un nuovo assetto del territorio.

Tutto ciò sarebbe anche in contraddizione con il momento particolarmente difficile che vive il Paese, con le sue condizioni di emergenza che richiedono una condotta di rigoroso e razionale utilizzo delle risorse nel più vasto contesto di uno sviluppo programmato. Di qui la duplice esigenza di dare alle Forze armate infrastrutture moderne, corrispondenti al loro programma di ristrutturazione, e di mettere in condizione i comuni e le regioni di venire in possesso di aree e immobili di importanza vitale e di potere esercitare interamente il proprio ruolo nella programmazione dello sviluppo e nell'opera di riassetto del territorio, chiamando a collaborare ogni forza disponibile per impedire qualsiasi speculazione sulle aree edificabili lasciate libere dal Demanio.

A questo tende il presente disegno di legge: ad affrontare cioè in modo organico il problema del Demanio militare e più specificamente del trasferimento d'uso di aree e beni demaniali a fini pubblici e speciali, muovendo dal più vasto contesto di un programma poliennale di costruzione di nuove opere

militari. Le permutate, ma non solo esse, costituiscono lo strumento attraverso il quale è possibile dare corso ai programmi di dismissione; mentre le norme che regolano l'acquisizione delle aree e degli immobili dismessi si richiamano a quelle varate dal Parlamento italiano in materia urbanistica e di assetto del territorio, in particolare le leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977.

Un comitato paritetico a livello regionale, composto da militari e rappresentanti dei comuni e delle regioni, potrà intervenire nella fase di definizione e aggiornamento dei programmi di dismissione e di costruzione di opere militari.

Tutto ciò concorrerà alla finalità di creare rapporti nuovi fra le Forze armate e le istituzioni civili e di realizzare l'obiettivo costituzionale di un loro organico inserimento nella società civile.

L'approvazione del presente disegno di legge potrà influire inoltre in modo sensibile nel mettere in moto un processo di realizzazioni urbanistiche, sia militari che civili, dando una forte spinta all'edilizia pubblica e privata in una notevole parte dei comuni italiani.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre e realizzare, tenuti presenti gli obiettivi unitari della difesa in riferimento alle esigenze di ciascuna Forza armata coordinate in sede di Comitato dei capi di stato maggiore, un programma pluriennale di coordinamento e di attuazione degli interventi predisposti dalle Forze armate per la costruzione di opere militari e loro pertinenze, di apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari e caserme.

Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione, per essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni permanenti.

Art. 2.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e in particolare del programma di cui all'articolo 1.

Nella comunicazione alle Camere della relazione di cui al precedente comma e del programma di cui all'articolo 1 sono omessi i riferimenti alle spese, agli apprestamenti e agli edifici coperti da segreto militare.

Art. 3.

Per la costruzione di opere militari e loro pertinenze, di apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari e caserme, il

Ministero della difesa provvede in deroga a quanto disposto dai regi decreti 14 giugno 1929, n. 960, e 18 maggio 1931, n. 544.

Rientrano nella competenza del Ministero della difesa anche i lavori di trasformazione, di consolidamento e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere, apprestamenti ed edifici di cui alla presente legge.

Art. 4.

I tempi, le modalità e le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti per la costruzione delle opere, apprestamenti ed edifici di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, sono determinati secondo quanto previsto al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del programma di cui al precedente articolo 1, l'amministrazione militare interessata deve richiedere il parere preventivo dei comitati costituiti in base all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Art. 6.

Qualora per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 il Ministero della difesa acquisti o riceva in permuta aree o fabbricati messi a disposizione da parte di regioni, di province e di comuni, il valore dei beni è determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e successive modificazioni. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e quarto dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 7.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze, redige l'elenco dei beni dema-

niali e dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato non più utili ai fini della difesa nazionale, di cui rispettivamente al primo comma dell'articolo 822 e al secondo comma dell'articolo 826 del codice civile.

Alle successive scadenze annuali il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze, con le opportune e necessarie variazioni, aggiorna ed integra il predetto elenco.

L'elenco e le variazioni di cui ai precedenti commi, previa sottoposizione al parere preventivo di cui al precedente articolo 5, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni interessati possono formulare le richieste di cui al 1° comma del successivo articolo 12. L'elenco e le variazioni sono approvati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 8.

Gli immobili fra quelli indicati nell'elenco di cui al precedente articolo che, sulla base di prescrizioni di piani regolatori generali, di piani di fabbricazione o di piani urbanistici di dettaglio vigenti, risultino interessati da previsioni di utilizzazione edilizia di carattere privato e non ricadano nei piani di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27, o comunque non siano destinate ad opere pubbliche, sono cedibili a valore di mercato tramite vendita o permuta.

I comuni hanno diritto di prelazione da esercitare entro 12 mesi dalla comunicazione dell'avviso di alienazione.

Art. 9.

Tutti i residui immobili compresi nell'elenco di cui al precedente articolo 7 sono ceduti — a seconda delle rispettive competenze in ordine alla realizzazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici vigenti — agli enti di cui all'articolo 4, primo

comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115, nel testo risultante dalla conversione operata con legge 27 giugno 1974, numero 247.

La cessione avviene tramite permuta, se possibile, o compravendita.

Il prezzo di vendita è determinato giusta i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di permuta entrambi i beni sono stimati con i criteri stabiliti dalla legge sopra richiamata.

In caso di disaccordo fra le parti contraenti in ordine alla misura dei prezzi e dei valori decide inappellabilmente la Commissione provinciale prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, competente per territorio.

Nelle ipotesi in cui le previsioni urbanistiche relative ai beni di cui al presente articolo non consentano di individuare gli enti, fra quelli di cui al primo comma, interessati alla loro realizzazione, i beni stessi sono ceduti — alle condizioni e con le forme previste nei precedenti commi — ai comuni nel cui territorio essi ricadono.

Il trasferimento della proprietà, nonché dei diritti reali di godimento relativi ai beni acquisiti ai sensi del presente articolo dagli enti indicati nel precedente primo comma, è consentito esclusivamente fra gli enti medesimi. Prezzi e valori debbono essere sempre determinati sulla base dei criteri richiamati dal precedente terzo comma.

Nel caso di compravendita gli enti acquirenti hanno facoltà di versare il relativo corrispettivo in 5 rate annuali, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nel periodo temporale di riferimento.

Art. 10.

Nel caso in cui gli immobili da permutare ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, abbiano valore diverso, si provvede al relativo conguaglio in denaro a favore della parte che cede l'immobile di maggior valore. Se tale conguaglio è a carico dell'Amministrazione della difesa, la spesa grava sui fondi

stanziati sullo stato di previsione del Ministero della difesa; se il conguaglio è a favore dello Stato, la somma relativa è versata all'Erario per essere riassegnata all'Amministrazione della difesa che la impiegherà per migliorare o consentire altre infrastrutture militari, compresi gli alloggi di servizio per il personale militare di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni statutarie, è autorizzata a concedere prestiti ai comuni per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare al proprio demanio, secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono individuati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, a concedere i mutui di cui al precedente comma.

Art. 12.

Nei casi in cui l'elenco previsto dall'articolo 7 non comprendesse immobili che prescrizioni urbanistiche imposte da strumenti di pianificazione territoriale già operanti destinassero a usi di carattere pubblico e sociale, i comuni, nel cui territorio detti immobili ricadono, possono chiedere — su conforme parere del comitato misto paritetico istituito con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 — al Ministro della difesa la loro inclusione in sede di aggiornamento annuale dell'elenco stesso.

Le richieste che hanno conseguito il parere favorevole del comitato misto paritetico sono inoltrate con un anticipo non inferiore a mesi 6 rispetto alla data di aggiornamento annuale dell'elenco.

Su dette richieste il Ministro della difesa decide di concerto con il Ministro delle finanze in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale dell'elenco.